

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOMPIANI, MEZZAPESA, SPITELLA, MANZINI, MELOTTO, CONDORELLI, LOMBARDI, NIEDDU, SARTORI, BEORCHIA, BOGGIO, PULLI, COVELLO, ZANGARA, GIAGU DEMARTINI, CAPPELLI, COVIELLO, BUSSETI, GENOVESE, SALERNO, DI LEMBO, PINTO, TAGLIAMONTE, TANI, PARISI, ANGELONI, IANNI, PATRIARCA e IANNIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1991

Adeguamento delle scuole ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che viene proposto alla vostra attenzione ha come scopo primario l'inclusione del diploma in ostetricia tra i diplomi di primo livello. È un giusto adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici da poco approvati dal Parlamento (legge 19 novembre 1990, n. 341).

Non potrebbe essere diversamente per motivi urgenti ed essenziali.

Infatti, non è più procrastinabile l'adeguamento alla direttiva della Comunità europea 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, riferita al reciproco riconoscimento dei diplomi rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri.

Con la libera circolazione, ormai alle porte, sarebbe certamente poco convenien-

te che un personale, così essenziale e qualificato, qual'è l'ostetrica, venisse a trovarsi per nostra incuria in una posizione di inferiorità, rispetto allo stesso personale proveniente da altri paesi della Comunità europea.

Inoltre è necessario dare alle scuole, che rilasciano il diploma in ostetricia, una statuizione giuridica ben definita. Attualmente hanno una posizione poco chiara tanto da essere contestate in molte circostanze.

Ciò è facilmente intuibile se si pensa che le scuole in questione sono disciplinate da un regolamento che risale al 24 luglio 1940 (approvato, in quella data, con regio decreto n. 1630), mentre il loro ordinamento risale al regio decreto-legge 15 ottobre

1936, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921. Pertanto si rendono necessarie alcune considerazioni di carattere conoscitivo.

Le scuole di ostetricia rilasciano un diploma che, alla luce dell'evoluzione della normativa in merito, non è di tipo universitario. Esso viene rilasciato in due tipi di scuole: le annesse e le autonome, secondo quanto previsto nell'ordinamento e nel regolamento poc'anzi citati.

Le scuole *annesse* sono organizzate nelle cliniche ostetrico-ginecologiche e sono dirette dal direttore della clinica.

Le scuole *autonome* invece, pur avendo personalità giuridica, sono poste sotto la vigilanza dell'università.

Il direttore-professore, in quasi tutti le scuole autonome esistenti sul territorio, è un professore universitario, che attualmente (non praticandosi più concorsi specifici) viene nominato annualmente dalle facoltà di medicina e chirurgia secondo il dettato dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La responsabilità dei direttori-professori delle scuole autonome è duplice: didattica ed assistenziale. La scuola infatti è costituita presso un reparto di ostetricia e ginecologia di almeno quaranta posti letto, come richiesto dal regolamento.

A questa responsabilità di grande rilievo fa riscontro una precarietà nell'esercizio della direzione, perchè la nomina è annua-

le, ciò che per alcuni casi, dopo tanti anni, può anche essere umiliante.

È da sottolineare ancora - come già accennato - che dopo l'entrata in vigore del citato decreto n. 382 del 1980 i concorsi per le scuole ostetriche sono bloccati, in attesa della riforma delle scuole stesse.

Da quanto detto risulta chiaro che le scuole di tipo universitario rilasciano però un diploma non universitario, che, come vuole il regolamento, deve essere firmato dal rettore e dal direttore amministrativo dell'università, oltre che dal direttore-professore della scuola.

È forse per questa natura «ibrida» del diploma che le ostetriche non sono riconosciute a pieno titolo nel servizio sanitario nazionale nè godono di un processo formativo del tutto autonomo.

Tanto accade oggi in Italia.

Da quanto esposto risultano evidenti tante contraddizioni che rappresentano un ulteriore valido motivo per dare chiarezza ad un servizio così insostituibile.

Sembra necessario, infatti, omologare nel piano giuridico i due «modelli» alla luce di quanto dispone la legge sugli ordinamenti didattici universitari.

In questo contesto, si dovrà prevedere la soluzione anche di questioni sospese riguardanti la direzione delle scuole autonome, ponendosi finalmente nella chiarezza dei rapporti giuridici previsti dall'assetto della docenza universitaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il diploma in ostetricia è incluso tra i diplomi universitari di primo livello. Gli studi per il conseguimento di detto diploma si compiono nelle scuole ostetriche.

2. Le scuole ostetriche debbono essere previste dallo statuto dell'università e rilasciano il solo diploma in ostetricia.

Art. 2.

1. Il regolamento e l'ordinamento del corso di diploma in ostetricia sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le scuole annesse alle cliniche ostetriche e ginecologiche saranno trasformate in scuole ostetriche di tipo universitario che rilasciano il diploma in ostetricia.

Art. 4.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, farà specifica richiesta alla Regione, sul cui territorio sono presenti scuole autonome di ostetricia, di trasformazione delle stesse in conformità all'articolo 1. Nel caso in cui la Regione non intenda effettuare la trasfor-

mazione, le scuole autonome di ostetricia continueranno i corsi di studio per altri tre anni e poi saranno soppresse con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Qualora la Regione chieda la trasformazione ai sensi del comma 1, sarà stipulata una convenzione con l'università che attualmente esercita la vigilanza.

Art. 5.

1. Le Regioni possono, sulla base di apposita convenzione con l'università più vicina, che sia sede di facoltà di medicina e chirurgia, chiedere l'istituzione di scuole ostetriche, che rilasciano il diploma in ostetricia. Tali scuole possono essere istituite, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, unicamente presso ospedali di città capoluogo di provincia che non siano sedi di cliniche ostetrico-ginecologiche universitarie.

2. La scuola autonoma di ostetricia di Camerino è disciplinata in deroga al comma 1. L'eventuale convenzione di trasformazione della predetta scuola sarà stipulata tra la regione Marche e l'università di Ancona.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. In attesa della riorganizzazione delle scuole autonome di ostetricia, i professori-direttori in servizio da almeno dieci anni e che siano professori associati dalla prima tornata di giudizi di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo di prima fascia. Le facoltà di appartenenza sono tenute a chiamarli su posto esistente o da istituire.